

# Sistema nazionale di interscambio dei pallet: meccanismi e valori

Con il 2026 l'interscambio dei pallet è una regola obbligatoria e sono previsti degli automatismi economici.

Questo dice il Decreto n.182 del 2 dicembre 2025 che ha aggiornato in Italia la disciplina per la gestione dell'interscambio dei pallet standardizzati nel territorio nazionale.

L'obiettivo è eliminare la discrezionalità degli accordi informali e garantire una **maggiore precisione documentale**. Le nuove disposizioni definiscono un **quadro normativo più uniforme** per mittenti, destinatari e operatori della filiera.

- Rientrano nella disciplina i pallet **standardizzati, riutilizzabili** e identificabili tramite **marchio registrato** del sistema di appartenenza (es. EPAL, EUR-UIC o equivalenti).
- Sono esclusi **pallet a perdere, pallet proprietari o appartenenti a circuiti chiusi di noleggio e spedizioni internazionali** senza rottura di carico in Italia.

## **Obbligo di restituzione**

Chi riceve la merce è obbligato a restituire:

- lo stesso numero di pallet ricevuti
- la stessa tipologia
- qualità equivalente, se indicata nei documenti

Fa fede quanto riportato nel documento di trasporto del mittente e le indicazioni non possono essere modificate dal destinatario.

## **Definizione delle responsabilità**

Il vettore:

- non ha obbligo di gestione dei pallet
- non è responsabile della mancata restituzione

- può solo richiederne la riconsegna

La normativa ribadisce che la responsabilità resta in capo al soggetto ricevente.

### **Valore economico del pallet**

Il valore dei pallet non è fissato per legge dal Ministero. La norma stabilisce che ogni sistema pallet pubblici ufficialmente il valore medio di mercato tre volte l'anno sui propri canali ufficiali.

### **Buono pallet: requisiti obbligatori e possibili sanzioni**

Poiché l'interscambio è l'obiettivo principale della norma, nei casi in cui il destinatario non può restituire i pallet alla consegna, deve emettere un buono pallet indicando:

- data di emissione e numero progressivo
- dati identificativi dell'obbligato alla restituzione e del beneficiario
- tipologia, quantità e qualità (se prevista) di pallet

In assenza di uno solo di questi elementi, il possessore può richiedere il pagamento immediato del valore di mercato. Se i pallet non sono restituiti entro 6 mesi dall'emissione del buono, scatta l'obbligo automatico di pagamento del valore di mercato.

**Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni (scadenza dicembre 2027) il buono pallet sarà valido esclusivamente in formato digitale.**

Si allegano il testo del decreto e una scheda tematica sintetica delle novità.

(SN/am)

[11600\\_6\\_Scheda\\_SIST\\_INTERSCAMBIO\\_PALLET.pdf](#)

[Download](#)

[11602\\_16a\\_PALLET\\_Sistema\\_naz\\_interscambio\\_Decreto\\_182-2025.pdf](#)

[Download](#)